

**COMUNE DI ACQUASPARTA**  
**(Prov. di Terni)**

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**  
**COMUNALE E DELLE COMMISSIONI**  
**CONSILIARI**

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 66 DEL 29.11.1995**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 26.02.1996**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 54 DEL 28.07.2004**

**MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 25.05.2010**

## TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Art. 1 Finalità

Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, modificata dalle leggi 25 marzo 1993, n. 81 e 15 ottobre 1993, n. 415 e dei principi stabiliti dallo statuto.

### Art. 2 Consiglieri Comunali

I Consiglieri entrano in carica alla data della loro proclamazione e rimangono in carica sino alla nomina dei loro successori, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con la esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

### Art. 3 Presidenza e convocazione del Consiglio

Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.

## TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

### Art. 4 Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

### Art. 5 Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti. La carica di Capogruppo è incompatibile con quella di Presidente di Commissione Consiliare.

2. I gruppi consiliari si considerano regolarmente costituiti all'atto di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

#### Art. 6

##### Presca d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

#### Art. 7

##### Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché, per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

### TITOLO III

#### COMMISSIONI CONSILIARI

#### Art. 8

Istituzione e Composizione<sup>1</sup>. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

##### I COMMISSIONE:

Urbanistica, Ambiente, Turismo, Sport, Protezione Civile.

##### II COMMISSIONE:

Servizi Sociali, Sanità, Scuola, Cultura, Tempo Libero, Trasporti.

##### III COMMISSIONE:

Bilancio e Finanze, Lavori Pubblici, Sviluppo Economico, Partecipazione, Commercio.

2. La I Commissione è composta da n. 6 membri di cui 2 di minoranza.

La II Commissione è composta da n. 5 membri di cui 1 di minoranza.

La III Commissione è composta da n. 5 membri di cui 2 di minoranza.

3. Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio.

4. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza.

5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese e a maggioranza dei votanti.

6. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché, sia rispettata la composizione dettata dal 2 comma.7. Le Commissioni decadono con la decadenza del Consiglio Comunale.

8. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

#### Art. 9

##### Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuto insediamento delle Commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché, della elezione del Presidente di ciascuna di esse.

#### Art. 10

##### Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco senza diritto di voto.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente.

3. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio palese. E' eletto il Commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

#### Art. 11

##### Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve pervenire ai componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione; nei casi d'urgenza almeno ventiquattro ore prima.

4. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

#### Art. 12

##### Funzionamento-Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti la Commissione.

2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché, vengano adottate dalla maggioranza dei votanti.

#### Art. 13

##### Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco non può essere eletto nelle Commissioni. Tuttavia, ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni. Analogo obbligo fa carico, ove richiesto, agli Assessori.

2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

#### Art. 14

##### Segreteria-Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dai membri della Commissione.

#### Art. 15 Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo richiesta del Sindaco per i casi di oggettiva urgenza per i quali il Presidente ritenga di fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

#### Art. 16 Commissioni speciali o di inchiesta

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 22 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché Commissioni di indagine sulla attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché, il numero dei componenti e la partecipazione numerica.

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti.

3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

#### Art. 17 Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

### TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

#### Art. 18 Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Può la Giunta con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale devono darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

#### Art. 19 Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

#### Art. 20 Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale a mezzo di avvisi trasmessi ai Consiglieri tramite la via telematica espressamente richiesta da ognuno e con manifesti affissi per i cittadini e di cui si dà adeguata pubblicizzazione sul sito web istituzionale del Comune.
2. Su richiesta del consigliere, in alternativa alla modalità di cui al precedente comma, l'avviso è consegnato a domicilio a mezzo del messo comunale.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 l'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè, la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 l'avviso può essere anche spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale modalità è comunque seguita qualora il consigliere, avendo optato per la modalità di cui al comma 2, non abbia eletto domicilio nel Comune.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere trasmesso o consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va trasmesso o consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza;
6. L'eventuale ritardata trasmissione o consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale è stato invitato;
7. Nei casi d'urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va trasmesso o consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
8. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

#### Art. 21

##### Seduta prima convocazione

1. Entro il termine massimo di un'ora da quello fissato nell'avviso di convocazione, il Sindaco dovrà accertare per appello nominale il numero legale dei Consiglieri intervenuti per iniziare la seduta. In difetto del numero legale la seduta è dichiarata deserta e rinviata a seconda convocazione, alla data (giorno ed ora) eventualmente fissata nell'avviso di prima convocazione. Verificandosi tale ipotesi sono da avvertirsi solamente i Consiglieri non intervenuti; in caso diverso la seconda convocazione sarà notificata al domicilio di tutti i Consiglieri nelle forme di legge.

2. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione non intervengono almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi tra il secondo ed il decimo giorno successivi a quello di prima convocazione, le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza di almeno 4 (quattro) Consiglieri.

3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

#### Art. 22

##### Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potrà, aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potrà, proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali ventiquattro ore prima della riunione.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Sindaco sentita l'Assemblea. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

#### Art. 23

##### Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o ai Consiglieri, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 19.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 24 Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione viene stabilito dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo ed il Segretario comunale.

3. I documenti riguardanti l'ordine del giorno del Consiglio possono essere visionati esclusivamente dai Consiglieri.

#### Art. 25 Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione senza aprire il dibattito in merito.

2. Da poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

#### Art. 26 Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

### TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

#### Art. 27 Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco medesimo e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

3. Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale (Vigili Urbani) idoneo servizio di ordine e di vigilanza.

#### Art. 28 Sanzioni disciplinari



1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

#### Art. 29 Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sciolta.

#### Art. 30 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

#### Art. 31 Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

#### Art. 32 Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Il proponente ed il relatore aprono la discussione; Il Sindaco Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo.

#### Art. 33 Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente dell'Assemblea.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

#### Art. 34 Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

La sospensione del Consiglio può essere chiesta da parte del Sindaco, o da uno dei Consiglieri e deve essere votata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

La sospensione non potrà durare oltre i trenta minuti.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti.

La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato dal Sindaco a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

#### Art. 35

##### Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente dell'Assemblea decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

#### Art. 36

##### Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

#### Art. 37

##### Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno un numero di Consiglieri sufficiente per la validità della seduta siccome previsto dall'art. 21. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

### Art. 38 Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco ovvero a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Sindaco con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori designati dal Presidente, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti salvo le diverse maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare dalla maggioranza dei votanti.

### Art. 39 Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

### Art. 40 Verbalizzazione riunioni

Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

E' attivata la registrazione con un sistema multimediale degli interventi della seduta ed il verbale rimanderà alla stessa, dando atto che si intende allegato alla deliberazione il relativo documento informatico debitamente custodito, a norma di legge, dall'Amministratore di sistema.

In caso di temporanea impossibilità della registrazione con il sistema multimediale il resoconto degli interventi della seduta verrà effettuato, in forma riassuntiva, dal Segretario comunale ed inserito all'interno del verbale.

Alla redazione del verbale provvede il Segretario comunale o sotto la sua responsabilità altro dipendente comunale dallo stesso designato.

Il verbale deve riportare il testo integrale della parte narrativa e dispositiva della deliberazione, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta e, su richiesta del consigliere, la dichiarazione di voto di cui all'art. 36 del presente regolamento. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.”

### Art. 41 Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

### Art. 42 Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

## TITOLO VI

### DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

#### Art. 43

##### Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché, informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidersi di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un Consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art. 45 - comma secondo, lettere a), b) e c) - della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 45 citato.

#### Art. 44

##### Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco e/o Assessore competente da uno o più Consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi venti giorni dalla richiesta.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta consiliare utile.

#### Art. 45

##### Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante nelle due sedute consiliari successive all'inserimento della interrogazione nell'ordine del giorno comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

#### Art. 46 Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.

2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

#### Art. 47 Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta, come all'art. 45, in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

#### Art. 48 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interpellanti e gli interroganti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

#### Art. 49 Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 50  
Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte nel corso della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo, un Assessore ed il Sindaco. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 51  
Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati.

Art. 52  
Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione ovvero, ove l'assemblea lo ritenga opportuno, a conclusione della discussione della mozione.

Art. 53  
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 54  
Proposte di atti deliberativi dei consiglieri

1. Il diritto di iniziativa dei consiglieri può esercitarsi altresì sotto forma di proposta di atto deliberativo del Consiglio. Tale proposta trasmessa al Sindaco verrà da questi inserita, non appena acquisiti i pareri di cui all'art. 53/1 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e, ove necessario, l'attestazione di cui all'art. 55/5 della stessa legge, nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

TITOLO VII  
PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 55  
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dalla legge.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 56  
Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria ovvero a tre sedute consecutive.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio decorsi almeno dieci giorni dall'avvenuta notifica della relativa proposta senza che il Consigliere interessato abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni ovvero queste non siano state ritenute plausibili.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 57  
Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché, i diritti di ricerca e di visura.